COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BONOMII

INDI

DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950. (*Urgenza*). (1667) . . . 435

PRESIDENTE 435, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444

FRANZO, *Relatore* 436, 439, 441, 442

RIVERA 437

CIMENTI 437, 444

SCOTTI ALESSANDRO 437

FINA 437

TONENGO 437

GUI 437, 438, 441

SAMPIETRO GIOVANNI 437, 438, 443

GIUNTOLI GRAZIA 438

VOLGGER 438

MARENGHI 438

CREMASCHI OLINDO 438, 440

SANSONE 438, 441, 442, 443

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* 439, 441, 442, 443, 444

BIANCO 443, 444

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Soppressione dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1660) 444

PRESIDENTE 444, 445, 446

SANSONE 445

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* 445

BIANCO 445

CALCAGNO 445

ADONNINO 445

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo. (1639). 446

PRESIDENTE 446

PUGLIESE, *Relatore* 446

SEGNI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* 446

Votazione segreta:

PRESIDENTE 446

La seduta comincia alle 9,15.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950. (1667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 ».

Invito il relatore onorevole Franzo a riferire.

FRANZO, *Relatore*. Questo disegno di legge, che viene oggi sottoposto al vostro esame, fissa le norme per l'ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950. Esso ha un addentellato nella deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 247, del 24 ottobre 1950, che fissava per il risone di produzione 1950, di qualità comune, un prezzo minimo di lire 5000 al quintale quale acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto, sia all'interno sia sul mercato estero, al netto delle spese.

Questo disegno di legge soddisfa congiuntamente le esigenze delle categorie produttrici e del Governo. Dicendo esigenze delle categorie produttrici, non voglio alludere soltanto ai produttori grandi e piccoli, ma anche agli industriali risieri e ai commercianti, che hanno trovato il loro punto di comune intesa su questo argomento.

Si parla di un ammasso collettivo per conto dei produttori. Ora sembrerebbe che esso dovesse postulare un qualche contributo finanziario da parte dello Stato. Invece lo Stato non ha carico alcuno, perché l'ammasso è fatto a spese totali, a rischio totale, a responsabilità totale dei produttori che si autodisciplinano. Lo Stato si limita ad autorizzare la corresponsione al produttore, all'atto del conferimento della merce, di un acconto di lire 5000 al quintale, cioè autorizza la Banca d'Italia a concedere questo mutuo all'Ente risi; si tratta quindi soltanto di una autorizzazione alla concessione di anticipi da parte delle banche all'Ente risi.

Passiamo ora alla illustrazione dei singoli articoli. L'articolo 1 parla del risone prodotto in Italia nel 1950, che deve essere conferito all'ammasso per le vendite collettive. Quest'anno si avrà una produzione che si aggirerà sui 7 milioni di quintali (parlo del risone greggio e non del risone lavorato); però l'articolo 3 concede delle detrazioni per le semine e per i bisogni delle famiglie dei produttori e dei lavoratori. Avremo così un quantitativo ammassabile di circa 6 milioni e 300 mila quintali.

L'ammasso viene effettuato a cura dell'Ente risi, sempre a rischio dei produttori. Qui bisogna fare una precisazione e una chiarificazione. Quando si parla di ammasso totale del risone, si parla appunto del prodotto greggio, mentre c'è la libertà assoluta di commercio per il riso lavorato.

L'articolo 2 stabilisce che saranno dall'Ente risi corrisposte 5000 lire di acconto al quintale e in proposito ho già citato la delibera del Comitato interministeriale dei prezzi. L'articolo 3 parla delle esenzioni dal vincolo e dall'obbligo di ammasso, nelle modalità già accennate. Si calcola che siano necessari circa 3000 quintali per le semine e 400.000 per i bisogni familiari.

L'articolo 4 prevede che l'esecuzione dell'ammasso sia sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, anche se eseguito dall'Ente nazionale risi, uno dei pochi enti in Italia che, nel settore specifico dell'agricoltura, difendono collettivamente gli interessi della produzione.

L'articolo 5 dice con quali modalità si realizzerà l'ammasso, nei modi cioè che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura.

Con l'articolo 6, i creditori dei produttori possono notificare i propri crediti all'Ente risi e far valere i propri diritti nei modi di legge.

Passiamo quindi all'articolo 7. Siccome lo Stato non interviene minimamente, ma autorizza soltanto anticipi, l'Ente risi si procura i mezzi rilasciando cambiali agli istituti finanziatori al tasso d'interesse del 7 per cento. Questi prestiti sono regolati da una convenzione stipulata con le banche in relazione a disposizioni emanate dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

L'anticipo viene dato ai produttori richiedenti sulla base dell'80 per cento della produzione, in ragione di lire 5000 al quintale. Il prezzo definitivo sarà calcolato sulle vendite collettive, in base a quanto si è realizzato alla fine d'anno nel mercato interno e nel mercato di esportazione.

Chi paga l'interesse di anticipo? In parte il produttore stesso, nella misura del 3,25, in parte l'Ente risi. Qualcuno potrà chiedere: come mai pagano questo interesse anche i produttori, mentre l'aveva sempre pagato l'Ente risi? Ciò è giustificato dal fatto che l'Ente rappresenta una gestione di stato fatta nell'interesse anche dei produttori. Altrimenti si concederebbero vantaggi a coloro che ricevono anticipi, e svantaggi a quelli che non li percepiscono.

Per i piccoli produttori si sono concretate particolari provvidenze: a coloro che hanno una superficie di 4 ettari a riso, viene ritirato totalmente il prodotto (all'incirca 200 quintali di riso) e viene pagato.

L'articolo 8 parla dei documenti, quietanze, ecc. e di tutte le operazioni di ammasso, che normalmente si eseguono anche per il grano.

L'articolo 9 prevede le penalità per quei produttori che contravvengano alle disposi-

zioni della presente legge. È ovvio che, essendo stato richiesto il provvedimento dai produttori stessi in forma di autodisciplina, è necessaria anche una sanzione di responsabilità per i contravventori.

Data l'urgenza del provvedimento, invito i colleghi ad approvare questo disegno di legge, che cerca di conciliare le esigenze di tutte le categorie interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIVERA. Col risorgere dell'ammasso del risone, occorrerà provvedere a nuovo personale.

CIMENTI. Io domando se gli istituti bancari che concedono queste facilitazioni di tasso ai risicoltori sono già determinati secondo un concetto vincolistico, oppure c'è libertà per tutti gli istituti bancari, che accettino le formule stabilite, di avere un parziale intervento nell'ammasso del risone.

Inoltre chiedo se la formula del disegno di legge sia compatibile con le esigenze della difesa della produzione e della libertà di commercio.

SCOTTI ALESSANDRO. Sono favorevole al concetto del collega Franzo relativamente all'ammasso, perché esso viene a proteggere i produttori agricoli da tutte le speculazioni. Non posso però concordare sull'obbligatorietà dell'ammasso stesso e soprattutto sulle penalità. Pur facendo voti che questo ammasso abbia a continuare, ritengo che si debbano eliminare l'obbligatorietà e soprattutto le penalità, perché i contadini sono contrari a vedere nuovamente gli agenti per le loro case, per controllare se hanno nascosto il prodotto o l'hanno portato all'ammasso.

Il relatore ha detto che lo Stato non ha carico alcuno. Ma se si stabilisce l'obbligatorietà, a chi viene affidata la vigilanza? E la vigilanza costa.

FINA. Sono favorevole al disegno di legge; esprimo però il voto che, se esso verrà approvato, si faccia possibilmente altrettanto per la produzione dei bozzoli.

TONENGO. Non sono favorevole a questo disegno di legge, perché, avendo avuto in questi ultimi tempi la possibilità di avvicinare i risicoltori, specialmente nella zona di Vercelli, ho la certezza che qui si commetta un grande errore quando si parla di ammasso obbligatorio. Non siamo in momenti di emergenza, ma di normalità e non ammetto che si debbano fare leggi draconiane. Infatti, se i prezzi si manterranno sull'equilibrio attuale, il contadino non avrà difficoltà a portare il prodotto all'ammasso, perché i prezzi saranno di una certa stabilità; di fronte a momenti eccezionali, invece, in cui potrebbero verificarsi notevoli aumenti, i contadini saranno portati a cercare di mettere da parte qualche quintale di riso; allora avremo gli arresti e la galera, come si verificò durante la guerra per tutti gli ammassi obbligatori.

Mi riservo di presentare una interpellanza in merito.

GUI. Non possiamo esaminare adeguatamente il disegno di legge, se non abbiamo chiara la legislazione che in materia vige al momento in cui viene presentato il disegno stesso. Avrei desiderato quindi che l'onorevole Franzo ci avesse ricordato la legislazione vigente in questa materia, in base alla quale l'anno scorso è stato regolato il mercato del risone e l'ammasso. Quali sono, infatti, le ragioni ultime di questo provvedimento?

Ciò la relazione Franzo mi pare che non spieghi e quindi manchi una base per giudicare.

Siamo d'accordo che si deve proteggere la produzione; ma questo è un ammasso totale manovrato da privati. Siamo d'accordo nel proteggere i produttori dagli speculatori, dagli intermediari e dai commercianti e per questo si giustifica l'esistenza di un ente che riunisca i produttori, ma non dobbiamo dimenticare, per questo, il consumatore.

SAMPIETRO GIOVANNI. La coltura del risone è stata sempre dominata in questi ultimi dieci anni dall'intervento governativo. Essa ha subito un lungo periodo di prezzi politici depressi; ciò è avvenuto durante la guerra, quando il riso era l'unico alimento che si potesse distribuire al nord e al centro. Quando sono venuti momenti migliori e i prezzi potevano calare (particolarmente due anni fa), tutte le categorie hanno insistito presso il Governo per ottenere l'ammasso obbligatorio del risone, garantito da un ente il quale non agisse a capriccio.

Fino alla guerra in Corea eravamo in crisi, con un prodotto residuo dell'anno precedente di un milione di quintali; in seguito l'America ha chiesto riso dappertutto e il prezzo è salito. Ed ecco che, come eravamo intervenuti presso il Ministero dell'agricoltura quando i prezzi calavano, oggi dobbiamo ugualmente intervenire a tutela del consumatore.

Il prezzo viene determinato sulla base dei conti colturali. Intervengono l'Osservatorio economico di Torino, quello di Milano, quello di Roma e la Stazione sperimentale di agricoltura, che determinano il conto colturale e

il prezzo che viene fissato. Il consumatore è tutelato dalla moralità del Ministero, che giudica su questa base e tutela la risicoltura di fronte ai contraccolpi che essa può subire. Se avessimo abbandonato la risicoltura in certi momenti, avremmo avuto degli abbandoni di 30 o 40 ettari da un anno all'altro.

Il prezzo del prodotto subisce anche l'intervento del Ministero del commercio estero, il quale regola l'esportazione. Abbiamo sentito Tonengo parlare contro la tesi di Gui. Io credo che tra i due contrastanti la ragione sia nostra. L'anno scorso c'era un ammasso per il 95 per cento, ma il 5 per cento residuo, lasciato al libero commercio, dava luogo a frodi, contro le quali l'Ente risi ha dovuto sempre lottare. Adesso viene stabilito un ammasso totale, in modo che non ci sia più nessun pretesto per trattenere presso di sé del risone e commerciarlo clandestinamente. Mi dichiaro perciò favorevole a questo disegno di legge che è ben visto da tutte le categorie interessate.

GIUNTOLI GRAZIA. Gli argomenti che ha portato l'onorevole Sampietro mi hanno convinto profondamente, perché l'ammasso è necessario per proteggere la produzione.

Mi domando però perché la stessa protezione non si dia anche all'olio che si trova in condizioni ancora peggiori.

Ho chiesto al Ministro del commercio estero di proteggere questa produzione, trascurata per tanti anni. Il Ministro ha risposto che deve proteggere il consumatore, perché abbia l'olio a basso prezzo; ma il Ministero si preoccupa poco degli alberi che vengono divelti. In provincia di Brindisi sono state inoltrate numerose richieste al prefetto per svellere alberi di olivo.

Ora, se dobbiamo proteggere un prodotto, dobbiamo preoccuparci anche della tutela di altri. Per i prodotti dell'Italia settentrionale ci sono tutte le protezioni, per quelli dell'Italia meridionale non c'è tutela alcuna.

VOLGGER. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sampietro mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

MARENGHI. Sono fermamente convinto che il risone abbia bisogno di una disciplina di ammasso. Mi meraviglio che sia contrario a questo provvedimento proprio il rappresentante dei contadini, in quanto sono i piccoli produttori che avranno il maggior beneficio. Se non ci fosse questo provvedimento, sarebbero soltanto i grossi produttori ad esportare, di guisa che il vantaggio non sarebbe suddiviso tra tutte le categorie.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI.

SAMPIETRO GIOVANNI. Mi auguro che, non solo per il risone ma anche per le altre colture, specialmente per quelle che sono esposte a forti variazioni di mercato, sorgano enti di controllo analoghi all'Ente risi.

CREMASCHI OLINDO. Propongo di rinviare la discussione, in modo da dare tempo a tutti noi di poter chiarire le proprie opinioni. Non mi sento in questo momento di poter concludere favorevolmente o sfavorevolmente in quanto le argomentazioni esposte non mi hanno convinto della giustezza in un senso o nell'altro.

GUI. Vorrei dall'onorevole Ministro la risposta alle mie domande ancora in sospeso, nonostante le delucidazioni dell'onorevole Sampietro.

Vorrei infatti essere ben rassicurato che questa disciplina, ad un certo momento, non divenga dannosa al consumatore. Se l'Ente risi, che non è un organo di Stato anche se è sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, ha la disponibilità totale del risone, esso avrà anche la possibilità di disporre del prezzo tutelando una parte sola e cioè il produttore.

Il disegno di legge, all'articolo 2, dice: « sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto ». Elemento determinante per fissare il prezzo è, dunque, quello di vendita del prodotto. Siccome questa vendita, d'altra parte, è totalmente controllata dall'Ente, il quale non è organo dello Stato, si potrebbe avere il sospetto che, ammassando tutto, l'Ente possa influenzare il prezzo di vendita.

SANSONE. Sono perfettamente d'accordo sull'ammasso, che vorrei vedere esteso ad altre produzioni.

Però non si può non considerare che, con questa legge, noi deleghiamo un potere statale a un Ente che rappresenta i soli produttori, mentre oggi stesso dovremo discutere lo scioglimento dell'U.N.S.E.A., che è organo dello Stato, adatto proprio a questo compito. Sarei propenso quindi a rimandare la discussione a dopo che avremo deciso la sorte dell'U.N.S.E.A., perché tra le due leggi c'è un collegamento dal punto di vista della esecuzione dell'ammasso.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'onorevole Gui insiste nel dire che l'Ente risi non è un organo di Stato e che potrebbe fare l'interesse di una categoria contro l'altra: invece l'Ente risi non ha che una funzione tecnica determinante il prezzo.

Esso è un organo a cui bisogna accordare la più ampia fiducia, come dimostrò di meri-

tarla alcuni anni fa, quando difese il prodotto in un periodo di gravissima crisi.

Non vorrei che si ponesse in dubbio l'utilità economica e morale di questi organi che dovrebbero anzi essere investiti della tutela di molti altri prodotti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FRANZO, *Relatore*. L'onorevole Cimenti ha chiesto se alle sovvenzioni partecipino tutte le banche. Qui ho la convenzione la quale dice che « si invitano tutti gli istituti speciali di credito agrario e ogni altro autorizzato all'esercizio del credito agrario... ». Mi pare che non occorra aggiungere altro.

L'onorevole Gui vorrebbe che l'Ente risi fosse democratizzato. Oggi c'è un commissario dell'Ente risi, nominato dal Ministro dell'agricoltura di concerto con quello dell'industria, su designazione delle categorie produttrici, ed è un rappresentante degli agricoltori.

Ora, che si postuli una diversa esigenza, siamo d'accordo, e su questo punto posso precisare: pochi mesi fa tutte le categorie interessate al processo produttivo: agricoltori, risicoltori grandi e piccoli, industriali risieri, commercianti, lavoratori, tecnici agricoli, tutti hanno trovato un punto d'accordo per quanto riguarda la rappresentanza in questo consiglio che dovrà essere costituito. Sarò lieto, pertanto, se verrà presentato un ordine del giorno in proposito.

Per quanto riguarda l'ammasso di altri prodotti, bisognerebbe fare un voto al Governo.

Circa l'obbiezione sollevata dall'onorevole Tonengo, ho l'impressione che egli abbia ancora dell'Ente risi l'impressione che i produttori avevano durante la guerra.

Quando dico che l'Ente risi ritira per i piccoli produttori tutto il prodotto fino a 200 quintali di riso e paga subito le 5800 lire, mi domando quale organismo potrebbe fare una cosa analoga. Se ci fosse un'assoluta libertà, soprattutto questi piccoli produttori sarebbero in balia totale degli industriali e dei commercianti.

Inoltre l'onorevole Tonengo ha fatto confusione tra pilerie agricole e pilerie industriali. Egli sostiene che le pilerie agricole vanno a prendere il riso all'Ente risi e lo lavorano: il che non è esatto.

Le pilerie agricole hanno il loro riso e lavorano soltanto questo. Per le riserie industriali invece il sistema è il seguente. L'Ente risi dà 5800 lire al produttore; l'industriale deve pagare invece 6300 lire. Le 500 lire di differenza servono all'Ente risi per realizzare l'ammasso e dare gli anticipi.

L'onorevole Tonengo non si spiega poi la ragione dell'ammasso totale e delle relative penalità. È evidente che se non ci fosse l'ammasso totale con le relative penalità, certi produttori potrebbero svendere il loro prodotto, determinando un ribasso nel prezzo.

Per quanto riguarda le penalità, osservo che la legge non parla affatto di arresti, ma solo di penalità in denaro.

Circa la richiesta dell'onorevole Sansone, che vorrebbe abbinare questa discussione a quella del disegno di legge relativo all'U.N.S.E.A., affermo che l'Ente risi, avendo propri organi e propri tecnici, è un ente organico e specializzato, completamente estraneo all'U.N.S.E.A..

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Premetto che il riso è una coltura il cui prodotto in minima parte va al consumo interno, mentre in parte notevole va all'esportazione. La funzione originaria dell'Ente risi è stata appunto quella di regolare il consumo interno e l'esportazione. Questa, negli ultimi anni, si è sviluppata, perché il consumo del riso in Italia, purtroppo, è in diminuzione. I gusti cambiati portano la popolazione a favorire la pasta al riso, e, se ciò può essere considerato un bene, perché la pasta dà una alimentazione più completa, non possiamo non preoccuparci della situazione di fatto che ne è seguita.

Ciò serve a chiarire le ragioni dell'ammasso totale e ad eliminare anche le preoccupazioni per i consumatori interni. Serve anche a giustificare perché questa particolare produzione abbia un trattamento speciale, cioè richieda un ammasso totale.

Con partite anche modeste di riso libero, avveniva che il produttore, e specialmente il piccolo produttore che non era sicuro di collocare tutto il prodotto all'ammasso, lo vendesse ad intermediari speculatori. L'anno scorso il risone è stato comprato anche a lire 5000 al quintale, mentre l'Ente risi ha potuto pagare oltre 6000 lire al rendiconto. Queste quantità di riso messe in commercio a prezzo basso, giuocavano in sfavore del consumatore interno, e servivano alla speculazione, per gettare sul mercato straniero quantità di riso, anche minime, a prezzo più basso di quello dell'ammasso. È proprio nel campo dell'esportazione, quindi, che la quantità di riso libero ha nociuto alla determinazione dei prezzi di vendita.

Abbiamo quindi ritenuto fosse preferibile arrivare all'ammasso totale, per togliere dal

mercato le quantità minime che nuocevano all'esportazione e ai piccoli produttori, non informati dell'andamento generale ed impreparati a resistere alla pressione dei compratori, senza con ciò far derivare una situazione monopolistica, che portasse il riso a prezzi eccessivi in Italia.

Innanzi tutto c'è una stretta connessione tra i prezzi del pane e della pasta e i prezzi del riso. Una volta che abbiamo il monopolio totale del grano, e quindi possiamo regolare i prezzi del pane e della pasta, è impossibile che avvenga uno sfasamento dei prezzi del riso. Questo è il motivo economico, per cui anche se lo Stato non si preoccupasse del regime dei prezzi del riso all'interno, essi sarebbero sempre inferiori ai prezzi della pasta.

È questa ad esempio, la principale ragione per cui il prezzo del riso è diminuito. Di fronte all'abbondanza della pasta a prezzo uguale a quello del riso o anche inferiore, il consumatore ha finito per preferire la pasta. D'altronde i prezzi del riso non sono abbandonati a se stessi; essi vengono fissati dal C.I.R. Il fatto che nel disegno di legge non sia indicato il prezzo del risone, significa che l'ammasso è fatto non a carico dello Stato, ma a rischio del produttore. Dal regime degli ammassi totali non può derivare nessun inconveniente per il consumatore, perché v'è il livello della pasta. Inoltre c'è un prezzo del riso interno ufficiale, di fronte al quale i Comitati provinciali possono sempre adeguare i prezzi alla periferia.

Sono state rivolte obiezioni non sull'ammasso, ma sul sistema dell'ammasso. Su questo punto devo ricordare che si è creata una organizzazione per il riso, già prima che si pensasse agli ammassi degli altri generi, per la necessità di regolare l'esportazione.

Il settore è, inoltre, limitato a quattro provincie, che si prestano alla costituzione di un ente decentrato, periferico, senza bisogno che questo implichi la creazione di un ente nazionale. L'U.N.S.E.A. non si è mai occupata dell'ammasso del riso, sia perché non aveva la esperienza tecnica necessaria, sia perché è nata per risolvere problemi di contingenza, mentre l'ammasso del riso era già praticato per risolvere un problema di regolamentazione della nostra produzione in un mercato normale.

Quanto ad una legge che dia una diversa struttura all'amministrazione, sono d'accordo. Ma ci vuole una legge presentata di concerto con altri Ministeri.

L'Ente risi è un organo sottoposto a vigilanza, e come ente pubblico adempie ad una funzione statale: rappresenta il controllo e la regolamentazione di una produzione, di cui ha sempre avuto la funzione di ammasso. È sottoposto al Ministero dell'agricoltura e a quello dell'industria, ha un proprio collegio di revisori; è quindi un ente essenzialmente controllato dallo Stato. Anche il giorno in cui si arrivasse ad una amministrazione controllata dalle categorie, lo Stato non potrebbe rinunciare ad avere in esso amministratori, revisori esclusivamente propri, una vigilanza e una tutela, perché la funzione di protezione nel settore produttivo non è funzione che riguardi solo quelli che partecipano alla produzione, ma tutta la collettività.

L'Ente risi, al contrario dell'U.N.S.E.A., si preoccupa anche della cessione del prodotto, dell'organizzazione tecnica, della trasformazione, del collocamento all'estero, della fornitura dei mezzi tecnici, ecc.

D'altra parte, il problema dell'U.N.S.E.A., oggi all'ordine del giorno, si risolverà in una delle prossime sedute, perché la Commissione degli interni ha voluto un aggiornamento della discussione stessa; in conclusione possiamo tranquillamente esaminare un provvedimento senza discutere l'altro, perché l'Ente risi si impone come una necessità economica e non solo sociale.

Lo sviluppo del riso è molto migliorato rispetto agli anni 1944-45 e sta raggiungendo la media dell'anteguerra. Ciò si deve anche al fatto che è stato possibile collocare all'estero notevoli quantità di prodotto. Abbiamo insomma avuto dei benefici effettivi dall'esistenza di questo ente che dobbiamo mantenere con tutte le sue funzioni. Ciò potrà dolere a qualche intermediario, a qualche industriale il quale poteva giuocare sulla produzione libera per ricavarne maggiore utilità. Ma ho visto con piacere che anche recentemente gli industriali hanno finito per riconoscere che questa disciplina giova anche a loro, perché crea una situazione normale e tranquilla non solo all'atto della produzione agricola, ma anche all'atto della trasformazione industriale.

Prego quindi la Commissione di voler approvare il provvedimento al più presto, dato che il raccolto del risone è già stato effettuato.

PRESIDENTE. Domando se l'onorevole Cremaschi insiste nella richiesta di rinvio.

CREMASCHI OLINDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il risone prodotto in Italia nel 1950 deve essere conferito all'ammasso per la vendita collettiva.

L'ammasso viene effettuato a cura dell'Ente nazionale risi che vi provvede nell'interesse dei produttori.

L'obbligo di tale conferimento compete al produttore o a chiunque altro detenga, a qualunque titolo, il prodotto, che resta vincolato ai fini della presente legge, dal momento della sua separazione dal suolo fino alla consegna all'ammasso, presso il produttore e detentore suddetti.

Le quantità di risone soggette all'obbligo del conferimento all'ammasso, ed a tale uopo vincolate ai sensi del precedente comma, non possono essere consumate, lavorate, cedute, occultate o distrutte, né asportate dai luoghi di produzione e di conservazione, tranne che per le destinazioni autorizzate.

I produttori o detentori di risone hanno l'obbligo di custodirlo e sono responsabili della sua conservazione e dell'osservanza degli obblighi e divieti dipendenti dal vincolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai conferenti all'ammasso del risone di produzione 1950, sarà dall'Ente nazionale risi corrisposta, la somma di lire 5000, quale acconto base per risone originario (qualità comune), sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto, al netto delle spese e del diritto di contratto nella misura che sarà fissata dal Comitato interministeriale prezzi ».

GUI. I chiarimenti che il Ministro ha dato sul problema del prezzo mi hanno in complesso tranquillizzato. Però l'ultima parte dell'articolo non mi sembra molto chiara. Che cosa « viene fissato » dal Comitato interministeriale dei prezzi? Solo le spese e il diritto di contratto od anche il prezzo?

FRANZO, *Relatore*. Il diritto di contratto e le spese.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si è data la facoltà al Comitato interministeriale di fissare il diritto di contratto e le spese, e ciò per non far gravare sui produttori un eccessivo onere di amministrazione.

GUI. Allora bisognerebbe dire: « che saranno fissati... ».

PRESIDENTE. La dizione può rimanere come nel testo, perché è chiaro che riguarda le spese e il diritto di contratto.

SANSONE. È logico che ci voglia una elasticità, perché il mercato ha delle oscillazioni, ma chi controlla il prezzo realizzato nelle vendite? Sarebbe più opportuno inserire il principio di un controllo più diretto, o del Comitato interministeriale dei prezzi, o del Ministero dell'agricoltura. Noi diamo a lei, signor Ministro, tutti i poteri, ma desideriamo che ci sia un controllo del Ministero sul prezzo ricavato. L'Ente risi merita molta stima, però si tratta di miliardi e i miliardi vanno sempre tutelati.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'esportazione è controllata dal Ministero del commercio estero, il quale conosce i prezzi, perché la valuta deve essere versata.

FRANZO, *Relatore*. Su questo argomento debbo far presente che, per difendere la produzione rispetto all'estero, il prezzo del risone originario all'interno è di 5800 lire mentre per l'esportazione non è di 5800, ma di 6800. Però può anche darsi che tale prezzo valga solo per un mese o due, perché non è detto che il mercato non possa consentire di elevarlo. Chiunque può esportare: produttori, industriali, commercianti; purché ritirino il riso dall'ammasso e paghino 6800 lire o il prezzo superiore che verrà fissato. In questa maniera, ci può essere un margine per il produttore. Ma l'Ente risi può dire: « Oggi il margine è troppo elevato; portiamo il prezzo a 6900 ». In futuro ci dovrà essere un'amministrazione con tutti i controlli possibili, per sapere a quale prezzo si è esportato il riso, e dove si è esportato.

SANSONE. Io domando da quali organi tale controllo sarà esperito.

FRANZO, *Relatore*. Per adesso c'è un commissario governativo che ne risponde al Ministero.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Sansone, che sono dirette a perfezionare il sistema, ma noi dobbiamo distinguere la fase di effettuazione dell'esportazione dalla fase di cessione del riso per la esportazione. L'esportazione qualche volta è stata fatta da una organizzazione dipendente direttamente dall'Ente risi, qualche volta da commercianti privati. Il prezzo per l'esportazione all'interno viene fissato, invece, d'accordo con i Ministeri interessati. Tutte le partite più rilevanti da esportare sono state sempre trattate direttamente dai Ministeri; o per lo meno i Ministeri dell'industria e dell'agricoltura sono continuamente intervenuti. Quando si è venduto ai Paesi che più degli altri richiedono il prodotto, come l'Inghilterra, si è sempre trattato attraverso il Ministero, e comunque per i più grossi quantitativi di esportazione si agisce sempre d'accordo col Ministero del commercio estero.

Credo che in tal modo potrà evadere qualche piccola partita, che però difficilmente sarà venduta all'estero, perché le esportazioni sono tutte controllate e soggette ad autorizzazione, e quando si dà una autorizzazione per esportare, essa è data per acquistare dall'Ente risi al prezzo fissato dai Ministeri interessati.

SANSONE. Desidero ripetere una mia raccomandazione: che l'esportazione del riso possa essere fatta contro il triplo di grano. Daremmo così un valore al nostro riso e diminuiremmo il carico del nostro paese. Mi rendo conto che vi sono delle difficoltà; ma è una raccomandazione che rivolgo al Ministro dell'agricoltura perché ne tenga conto per quanto sia possibile.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non mi pare che nell'attuale mercato sia una cosa attuabile. Spero comunque in seguito di poterne tener conto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 poc'anzi letto.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 3:

« Sono esenti dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quantitativi di risone occorrenti per le semine e per il diretto consumo alimentare dei produttori e del personale dipendente dalle aziende produttrici nonché delle rispettive famiglie.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le esigenze delle semine e del diretto consumo familiare non possono formare oggetto di compravendita o cessione, né essere destinate ad uso diverso da quelli come sopra indicati; le eventuali eccedenze devono essere conferite all'ammasso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'articolo 4:

« L'esecuzione dell'ammasso del risone e la vendita collettiva del prodotto conferito, nonché le funzioni, gli atti e le operazioni tutte all'uopo occorrenti, sono delegate all'Ente nazionale risi, il quale vi provvederà, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le norme che saranno dallo stesso Ministero impartite con apposito decreto; dette norme fisseranno altresì le modalità ed i termini per la consegna del prodotto all'ammasso e per il pagamento del relativo prezzo ai conferenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Nei modi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente nazionale risi provvederà all'accertamento ed al controllo delle quantità di risone prodotto nelle singole aziende.

A tale effetto i conduttori di aziende con superfici investite nella coltura del risone debbono denunciare alle Sezioni di detto Ente, competenti per territorio, le produzioni ottenute, con le modalità e nei termini che saranno dall'Ente medesimo prescritti e resi noti mediante pubblici manifesti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul risone conferito possono essere fatti valere sull'importo complessivo dovuto ai rispettivi conferenti.

A tale scopo i terzi creditori possono notificare all'Ente nazionale risi i loro eventuali diritti a norma di legge ».

Alla fine del primo comma di questo articolo io proporrei di sostituire la dizione: « dovuto ai conferenti », con le parole: « dovuto ai rispettivi conferenti ».

FRANZO, *Relatore*. Accetto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo con questa modificazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'Ente Nazionale risi ha facoltà di procurare i mezzi per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti ai sensi dell'articolo 2 e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal numero 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'articolo 8:

« I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti tra ammassanti da una parte ed ente ammassatore dall'altra, e tra questo e gli istituti finanziari, sono esenti da tassa di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa ed imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano sempre soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovute, per l'imposta generale sull'entrata. Gli interessi e gli altri compensi conseguiti dalle aziende o istituti di credito, in dipendenza di operazioni di finanziamento nei confronti degli enti ammassatori, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 9:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce. Il valore del prodotto è calcolato a tale effetto, per tutte le varietà, in ragione di lire 6000 al quintale.

L'imputato è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

SANSONE. Qui si dice: « qualora non costituisca reato più grave ». Questa formula riproduce una vecchia disciplina annonaria. Per tecnica legislativa, proporrei di abolirla.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci può essere sempre qualche contravvenzione valutaria.

SANSONE. Allora interviene il Codice. Noi qui diamo un allarme fuori posto, perché qualche magistrato può interpretare la dizione in un senso esagerato. Chiariamo che la frase non si riferisce ai fatti annonari.

PRESIDENTE. Io lascerei l'attuale dizione, salvo un coordinamento con altre norme.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Basterà inserire in verbale questa mia dichiarazione, che cioè con questa dizione non si intendono richiamate in vigore norme che siano state abrogate, e che ci si vuole riferire soltanto alle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

L'articolo 10 è del seguente tenore:

« Per l'ammasso del risone di produzione nazionale 1950 e per le operazioni ed atti ad esso relativi, connessi e dipendenti si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge, le norme contenute nel decreto legislativo presidenziale 30 maggio 1947, n. 439 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BIANCO. A nome del mio Gruppo dichiaro che mi asterrò dalla votazione del presente disegno di legge, perché non ritengo che siano stati sufficientemente illustrati gli scopi che esso si propone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno dall'onorevole Truzzi:

« La IX Commissione permanente Agricoltura, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1667 sull'ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950, impegna il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con quello dell'industria, a voler presentare alla Camera, per la produzione risicola del 1951, il provvedimento di ammasso del risone in coincidenza con quello del grano ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io accetto l'ordine del giorno e prego il Presidente di porlo in votazione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma l'ammasso del grano avviene a giugno! A giugno non conosciamo ancora la determinazione della coltura del risone.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero dare un chiarimento. Quest'anno avevamo predisposto un provvedimento in cui si decideva insieme all'ammasso del grano quello del risone, in linea di principio, lasciando la determinazione dell'attua-

zione ad altra legge. Il motivo che ci aveva indotto a ciò era stato che l'ammasso del risone, date le vacanze parlamentari estive, avverrebbe troppo tardi e rischierebbe di essere fatto quando il raccolto è già compiuto. Anche ora stiamo facendo l'ammasso per ragioni di fatto, prima che il provvedimento sia stato emanato. In questo momento si tratta insomma di ammasso volontario, considerato dagli agricoltori.

Poiché ci sono i tre mesi di vacanze parlamentari, sarebbe opportuno che il Governo avesse già una affermazione di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Truzzi.

(*È approvato*).

È stato anche presentato il seguente ordine del giorno da parte del deputato Cimenti:

« La IX Commissione permanente agricoltura, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1667 sull'ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950, invita il Ministro dell'agricoltura e foreste, d'intesa con quello dell'industria, a far cessare l'amministrazione straordinaria dell'Ente risi, promuovendo per detto Ente una amministrazione democratica, rappresentativa di tutte le categorie interessate ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo se il presentatore insiste per la votazione.

CIMENTI. Non insisto.

BIANCO. Faccio mio l'ordine del giorno Cimenti e chiedo che sia votato nella forma in cui è redatto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al termine della seduta il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Per questo disegno di legge è stato chiesto il parere della I e della IV Commissione. Il parere della IV è stato espresso in senso favorevole. Viceversa la I Commissione, secondo quanto mi viene ora comunicato, ha sollevato una questione di competenza. Essa ha osservato che, trattandosi di un provvedimento riguardante l'ordinamento amministrativo dello Stato, la competenza, secondo quanto stabilisce il nostro Regolamento, dovrebbe essere riservata a quella Commissione e non alla nostra.

Io ho osservato, senza entrare nel merito del provvedimento, che quanto meno, a fianco della I Commissione, è competente anche la Commissione dell'agricoltura. Infatti il primo articolo del disegno di legge stabilisce la soppressione dell'U.N.S.E.A., provvedimento tecnico che riguarda la nostra competenza in materia di agricoltura.

La questione sarà portata alla Presidenza, la quale dovrà decidere. Per il momento ritengo si debba sospenderne l'esame.

Io però, come commissario in carica sia pure dimissionario, dell'U.N.S.E.A., debbo far presente una grave situazione: già da quattro mesi non si pagano gli stipendi al personale dell'U.N.S.E.A. Ciò è avvenuto perché quando il Consiglio dei Ministri deliberò la soppressione dell'U.N.S.E.A., e successivamente il Comitato dei prezzi eliminò quella quota che era imposta sui prodotti ammassati a favore dell'organizzazione, non è poi intervenuto un provvedimento legislativo per il finanziamento di essa. L'U.N.S.E.A. è andata avanti fino al mese di luglio con anticipazioni bancarie, perché, mancando un provvedimento legislativo che ponesse a carico dello Stato la spesa o provvedesse diversamente al finanziamento dell'U.N.S.E.A., lo Stato non è in grado di concedere fondi per essa.

Le banche sono creditrici dell'U.N.S.E.A. per 2 miliardi e 400 milioni, che sono serviti per pagare il personale fino al mese di luglio; anzi per tale mese una parte del personale ha avuto soltanto degli acconti. Nei mesi successivi non è stato pagato affatto.

La banche hanno dichiarato che non intendono fare altre anticipazioni se non vi sia un provvedimento legislativo che garantisca loro il rimborso. Al Senato, in sede legislativa della Commissione dell'agricoltura, col parere della Commissione finanze e tesoro, il Governo è stato impegnato a fare ogni passo perché subito dopo l'approvazione del provvedimento di soppressione da parte del Senato (che è avvenuto il 9 novembre) si provvedesse al finanziamento. Tuttavia, se manca una legge formale, il finanziamento non può avvenire attraverso lo Stato.

Il senatore Salomone, presidente della Commissione dell'agricoltura del Senato, al

termine della seduta in cui fu approvato il provvedimento, ha interessato in mia presenza, il Ministro dell'agricoltura. Questi ha di nuovo chiamato i rappresentanti delle banche in una adunanza alla quale anche io ho partecipato. Le banche non si contentano del provvedimento approvato dal Senato e, di fronte alla richiesta del finanziamento di un miliardo e mezzo, che dovrebbe servire a pagare le spese dell'U.N.S.E.A. (le quali per il 90 per cento sono spese per il personale) fino al 31 dicembre, esclusa la 13ª mensilità, si sono riservate di rispondere.

La risposta di alcuni istituti di credito è già pervenuta: in sostanza 5 banche avrebbero dovuto dare 300 milioni per ciascuna: tre hanno risposto affermativamente, subordinando la loro accettazione alla condizione che tutte le banche partecipino al finanziamento; una ha risposto di essere disposta a partecipare ad un finanziamento complessivo di 300 milioni, solo sufficienti a pagare una mensilità; un'altra banca non ha ancora risposto. Non voglio entrare nel merito del disegno di legge, che non so quando potrà essere approvato; ma vi invito a prendere un provvedimento che consenta di pagare gli stipendi a questo personale.

SANSONE. Possiamo votare un ordine del giorno che impegni il Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La competenza delle spese spetta al Parlamento e non al Governo. Dovete votare un provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Effettivamente, se dovesse continuare la discussione, poiché la situazione è insostenibile, sarebbe necessario che il Parlamento votasse un provvedimento anche di solo carattere finanziario. Però, poiché la questione di competenza deve essere risolta tra oggi e domani, io penso che per il momento si possa soprassedere, perché potrebbe essere varato rapidamente il provvedimento definitivo.

BIANCO. Ho ascoltato con sorpresa le comunicazioni del Presidente. Al Senato, secondo un comunicato di stampa che non è stato smentito da nessuno, pare che sia avvenuto qualche cosa di diverso: il Governo in sostanza ha fatto pressione sulla Commissione perché provvedesse immediatamente alla approvazione di questo disegno di legge, perché gli impiegati non venivano pagati. Il Presidente della Commissione, d'intesa col Governo, all'inizio della discussione dichiarò che al pagamento degli arretrati si sarebbe provveduto dopo l'approvazione del disegno di legge da parte almeno di una delle due Camere.

Io domando se tutto questo è esatto e, nell'ipotesi affermativa, su quale base il Governo ha consentito che si facesse una dichiarazione di questo genere, quando sapeva di non poterla mantenere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non ha fatto nessuna dichiarazione ai giornali.

SANSONE. L'ha fatta il Presidente della Commissione del Senato, per fare approvare rapidamente la legge. Formulo una proposta concreta: se per mercoledì non è stata risolta la questione di competenza, tanto più che si tratta di un provvedimento sul quale ci sarà molto da discutere, noi assumiamo l'impegno per mercoledì stesso di presentare una proposta di legge, come nostra iniziativa, per ottenere un finanziamento di 2 miliardi. Altrimenti ci troveremo di nuovo di fronte all'imposizione avvenuta al Senato, il che non risponde certo al sistema democratico.

CALCAGNO. Bisognerebbe rivendicare la competenza della nostra Commissione e caso mai insistere per la riunione congiunta delle due Commissioni.

ADONNINO. A me pare che la necessità di trovare subito fondi per gli arretrati, sia una cosa indipendente dalla legge relativa all'U.N.S.E.A. Anche se non fosse approvata la legge, sussisterebbe la necessità di pagare tali arretrati al personale.

Il Governo dovrebbe concretare immediatamente un provvedimento, perché si paghino prima di Natale questi impiegati che muoiono di fame.

PRESIDENTE. Ci troviamo innanzi tutto dinanzi ad un conflitto di competenza posto dalla I Commissione. Se la nostra Commissione è concorde nel riaffermare la propria competenza, pongo in votazione questa risoluzione.

(*È approvata*).

Comunicherò allora alla Presidenza della Camera questa deliberazione.

Quanto poi alla questione sollevata dall'onorevole Sansone, la settimana prossima vedremo che cosa avrà deciso la Presidenza e, se sarà il caso, da chiunque venga avanzata la proposta per il finanziamento degli arretrati, essa sarà posta all'ordine del giorno.

BIANCO. Faccio mia la proposta dell'onorevole Adonnino. Comunque venga risolta la questione di competenza, è bene fin da questo momento esprimere il voto che sia presentato o dal Governo o da noi un provvedimento d'urgenza, perché in un modo o nell'altro siano pagati gli arretrati prima di Natale.

PRESIDENTE. Faccio rilevare però che un provvedimento di puro carattere finanziario non è più di competenza della Commissione dell'agricoltura, bensì di quella delle finanze e tesoro, altrimenti sarebbe necessario l'intervento delle due Commissioni riunite.

Possiamo quindi esprimere soltanto un voto. Credo che la Commissione concordi su questo punto.

(*La Commissione concorda*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo. (1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo ».

Prego il relatore, onorevole Pugliese, di riferire.

PUGLIESE, *Relatore*. Con decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, allo scopo di frenare la deplorevole tendenza manifestatasi tra gli agricoltori di procedere inconsideratamente all'abbattimento di alberi di olivo, fu sancito il divieto di abbattimento di queste piante, a meno che, in seguito ad accertamenti compiuti, non si fosse stabilita la morte fisiologica degli alberi o la loro permanente improduttività, oppure la eccessiva fittezza degli impianti. Però si è notato che questo divieto impediva l'abbattimento di olivi quando esso era necessario per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere di trasformazione fondiaria. Il presente disegno di legge, pur mantenendo ferma la facoltà di autorizzazione affidata ai prefetti, estende la facoltà di abbattimento ai casi in cui si renda necessaria per l'esecuzione di opere di miglioramento o di opere di pubblica utilità. Per il resto la legge non fa che confermare le disposizioni del decreto precedente. Invito pertanto la Commissione ad approvare senz'altro il disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, può, in seguito ad accertamenti compiuti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del comitato provinciale dell'agricoltura, autorizzare, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1°) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2°) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3°) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il prefetto può, altresì, con proprio decreto autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

« Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

Non essendo stati proposti emendamenti, all'articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 » (1667):

Presenti	34
Votanti	25
Astenuti	9
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (1639):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Burato, Calasso, Calcagno, Caramia, Cartia, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Olindo, Di Donato, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Marabini, Marenghi, Pino, Pugliese, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella, Tonengo, Truzzi e Zaccagnini.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1667):

Bellucci, Bianco, Calasso, Cremaschi Olindo, Di Donato, Gallo Elisabetta, Grifone, Marabini e Pino.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI